



SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BACOLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Art. 1 - Oggetto, finalità del servizio, prestazioni richieste e ambito territoriale.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Durata del servizio.

Art. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

Art. 5 - Domicilio e reperibilità.

Art. 6 - Responsabilità, obblighi, spese a carico dell'affidatario

Art. 7 - Registro, tracciabilità e procedure di ingresso.

Art. 8 - Orari di apertura

Art. 9 - Personale e norme relative.

Art. 10 - Caratteristiche e gestione della struttura di ricovero.

Art. 11 - Smaltimento delle carcasse.

Art. 12 - Eutanasia.

Art. 13 - Ambulatorio

Art. 14 - Governo, custodia, educazione, socializzazione e benessere degli animali.

Art. 15 - Attività di promozione e sensibilizzazione.

Art. 16 - Trasferimenti, restituzione, affidamento a terzi.

Art. 17 - Subappalto.

Art. 18 - Vigilanza, controlli e verifiche.

Art. 19 - Inadempienze e penalità contrattuali.

Art. 20 - Risoluzione del contratto.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 - Controversie.

Art. 23 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 24- Norme di riferimento.

**OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BACOLI**

Art. 1 - Oggetto, finalità del servizio, prestazioni richieste e ambito territoriale.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi, accalappiati nel territorio comunale di Bacoli. Lo scopo istituzionale del presente affidamento è fornire un servizio al cittadino in grado di favorire la realizzazione del rapporto uomo animale in condizioni serene e, indirettamente, anche momenti di aggregazione sociale.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono:

- Servizio di ricovero di cani in difficoltà in assenza di proprietario e reperibilità per le emergenze.
- Identificazione e gestione degli accessi presso la struttura.
- Custodia, mantenimento quotidiano e rieducazione di cani ricoverati in attesa dell'affidamento.
- Custodia, mantenimento quotidiano di cani ricoverati in attesa dell'affidamento/liberazione.
- Gestione sanitaria e veterinaria degli animali ospitati, con somministrazione di eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute, anche mediante l'adozione di specifici protocolli veterinari in caso di emergenze sanitarie.
- Servizio di trasporto degli animali presso strutture veterinarie per prestazioni mediche o medico chirurgiche.
- Benessere, educazione – rieducazione animale, con il corretto supporto di educatori e istruttori cinofili e del medico veterinario comportamentista.
- Cura e alimentazione degli animali anche in forma differenziata per cuccioli, adulti e anziani oltre all'utilizzo di specifiche diete per cani affetti da problematiche alimentari e/o sanitarie.
- Pulizia e igienizzazione dei luoghi lavoro e di ricovero.
- Gestione, trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali deceduti.
- Attività di promozione e sensibilizzazione e affidamento dei cani ricoverati.
- Servizio di guardiania e custodia della struttura.

Art. 2 – Definizioni.

Ai fini del presente Capitolato vengono adottate le seguenti definizioni, i ruoli e le procedure sulla base della D.G.R. 3438 del 12/07/2002.

- La Regione Campania ha un ruolo di programmazione, coordinamento e controllo delle A.S.L. e degli Enti Locali impegnati nelle attività di lotta al randagismo (D.L.vo n. 502 del

1992; L.R. n. 16 del 2001 ecc.); essa esercita tale ruolo per il tramite del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità; il Sindaco, che rappresenta il Comune, è l'Autorità Sanitaria Locale (art. 13 della Legge n. 833 del 1978) e il rappresentante della comunità locale (D.L.vo n. 267 del 2000 – Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randagismo.

- Il Comune, anche in quanto responsabile giuridico della protezione degli animali (D.P.R. 31.03.1979), dispone l'adozione delle cure non coperte dal servizio della A.S.L. e l'adozione di eventuali ordinanze di sequestro di cani privati per motivi sanitari, di benessere animale o di ordine pubblico. Stanzia i fondi necessari, collabora con la A.S.L. per l'esecuzione delle attività inerenti all'iscrizione all'anagrafe dei cani e delle campagne di sterilizzazione. Tramite la Polizia Municipale, il Comune esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il Comune è responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa. È responsabile inoltre dell'organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale.
- La A.S.L. è l'organo tecnico che supporta il Comune nell'esecuzione delle attività medico – veterinarie e anagrafiche; realizza e aggiorna la banca dati dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente, fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del benessere animale. La A.S.L. è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari (art. 2 della Legge n. 21 del 1994); il livello di dettaglio delle prestazioni fornite, nel rispetto dei compiti istituzionali della sanità pubblica veterinaria, è definito dagli atti di programmazione regionali, anche sulla base dell'entità delle risorse economiche assegnate alle A.S.L.
- Il Comune e la A.S.L. collaborano nella realizzazione di interventi di educazione e sensibilizzazione, formazione e informazione.
- Il Canile Sanitario è il luogo nel quale devono essere condotti tutti i cani randagi in seguito al loro prelievo dall'ambiente; il ricovero nel canile sanitario è finalizzato all'esecuzione degli accertamenti anagrafici e dei trattamenti medici e chirurgici (identificazione, sterilizzazione, pronto soccorso, trattamenti immunizzanti e antiparassitari) propedeutici all'adozione o, in attesa della stessa, al ricovero nei canili rifugi. È quindi un luogo dove avviene un continuo avvicendamento dei cani catturati, che, al termine delle operazioni sanitarie, vengono adottati o trasferiti al canile rifugio.

- Il Canile Rifugio è finalizzato al pensionamento del cane, proveniente dal canile sanitario, in attesa dell'adozione; in assenza di quest'ultima il cane potrebbe restare ricoverato anche per tutta la vita, per cui il canile rifugio deve garantire un ricovero confortevole di lunga durata.

Art. 3 - Durata del servizio.

L'affidamento del presente servizio avrà durata di 24 mesi per un importo pari ad euro 58.320,00 fatte salve eventuali proroghe. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di interrompere, con recesso unilaterale da parte della Stazione Appaltante qualora venga realizzato un canile municipale dal Comune di Bacoli prima della scadenza naturale del contratto e con impegno della stessa ditta di trasferire a proprie spese tutti i cani della stessa ditta al canile municipale del Comune di Bacoli.

Art. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

L'importo giornaliero è da intendersi per animale – giorno, con una presenza di 18 animali (diciotto) già accalappiati e presenti nel canile “Lanna” ubicato a Caivano in Via Sant'Arcangelo snc che dovranno essere trasferiti nella struttura dell'affidatario del servizio entro dieci giorni dall'affidamento, oltre, per i quali l'affidatario dovrà comunque garantire i servizi oggetto dell'affidamento. L'importo giornaliero è quello indicato all'art. 29 del Regolamento Regionale n. 1 del 2 febbraio 2021, oltre IVA, comprensivo di ogni spesa, onere e contributo per le attività di ricovero, mantenimento, smaltimento, custodia, trasporto degli animali, profilassi sanitaria, percorsi educativi e rieducativi, promozione delle adozioni, smaltimento e di tutti i servizi di cui al precedente art. 1. Null'altro potrà essere preteso dall'affidatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La liquidazione del canone sarà disposta con cadenza mensile, calcolata moltiplicando il numero delle effettive presenze per l'importo giornaliero concordato, previa trasmissione di specifica relazione mensile contenente la documentazione relativa al resoconto del mese di riferimento dello stato in vita dei cani. La verifica in contraddittorio dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla trasmissione del documento con le modalità di cui al successivo art. 20, a cui seguirà l'emissione del documento contabile nelle forme previste. La relazione mensile dovrà contenere i seguenti dati:

- Copia digitale del registro di cui al successivo art. 8.

- Numero di animali presenti in struttura, riportando nell'elenco in formato tabella digitale elaborabile, il numero di microchip, il nome assegnato, il numero di box, la data e il numero di scheda d'ingresso.
- Nr. ingressi del mese.
- Nr. adozioni effettuate nel mese.
- Nr. di rientri del mese.
- Nr. decessi, con relativo certificato.

Art. 5 - Domicilio e reperibilità.

Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati nel contratto saranno indirizzate all'affidatario od al suo legale rappresentante presso il domicilio eletto. L'affidatario dovrà altresì dotarsi di numero telefonico presso la struttura, collegamento internet e posta elettronica certificata. L'affidatario deve garantire alla stazione appaltante la reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno di almeno un addetto che garantisca il servizio di accoglienza, di concerto con le aziende incaricate dall'A.S.L. Lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto dei protocolli previsti dall'azienda sanitaria. L'indicazione del soggetto reperibile ed i relativi numeri telefonici dovranno essere comunicati alla stazione appaltante ed alla A.S.L. competente entro 10 giorni dall'avvio del servizio o comunque ad ogni variazione degli stessi.

Art. 6 - Responsabilità, obblighi, spese a carico dell'affidatario. Responsabile del Canile

Responsabile del canile:

L'affidatario indica ed identifica mediante specifica delega e convenzione, il responsabile del canile che si rapporta operativamente con la A.S.L. di competenza e con gli Uffici della Stazione Appaltante. Egli è il responsabile della custodia dei medicinali, delle attrezzature e dei presidi medicochirurgici e deve fornire supporto logistico al responsabile sanitario e garantire l'esecuzione delle prescrizioni da esso impartite. Il responsabile del canile compila ed aggiorna, entro 72 ore da ogni evento (ingressi, uscite, trasferimenti, morti, adozioni ecc.), il registro delle presenze in canile di cui al successivo art. 8 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Responsabile Sanitario: L'affidatario indica ed identifica mediante specifica delega e convenzione, il responsabile sanitario del canile rifugio, i compiti del responsabile sanitario comprendono:

- La visita collettiva del canile almeno a cadenza mensile.
- La visita dei cani segnalati dal responsabile del canile per problemi di salute, ed in caso di necessità la prescrizione di adeguate terapie.

- La compilazione e l'aggiornamento della scheda sanitaria di ogni cane visitato, conservandola nell'ufficio del canile, a disposizione del veterinario ufficiale per almeno tre anni.
- La supervisione dei programmi di disinfezione e di profilassi antiparassitaria. - La sorveglianza dell'armadio farmaceutico.
- La notifica delle malattie infettive al servizio di sanità animale della A.S.L. Il responsabile sanitario, nel rispetto dei propri doveri, è inoltre tenuto a segnalare alla A.S.L. competente eventuali violazioni del benessere animale delle quali venga a conoscenza nell'esercizio del proprio compito. L'affidatario dovrà attuare una programmazione degli interventi sanitari di routine (sottoposta a vigilanza da parte del Servizio Veterinario della A.S.L.) avendo cura di riporre la massima attenzione alle misure di bio sicurezza, tra le quali i trattamenti rodenticidi, lo stoccaggio dei mangimi in ambienti adeguatamente protetti dai roditori, la pulizia degli ambienti e dei contenitori dei cibi, la vigilanza sui programmi periodici di disinfezione eseguiti dal personale del canile e le vaccinazioni per la leptospirosi.

Obblighi assicurativi:

L'affidatario si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni che potessero derivare, durante lo svolgimento del servizio, nei confronti del veterinario, degli addetti, dei volontari e dei cittadini, da aggressioni o morsicature nell'ambito del perimetro della struttura, si assume parimenti la responsabilità per eventuali danni a terzi per le cause sopra indicate causate da cani sotto la propria custodia, internamente e/o esternamente alla struttura di pertinenza. L'affidatario è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'affidatario ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, così come ogni responsabilità prevista dalle norme vigenti in materia di cui al successivo art. 24. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'affidatario deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi a servizio della struttura di ricovero siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti. È fatto obbligo all'affidatario di provvedere all'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi del Committente e dei suoi dipendenti con massimale di almeno € 1.000.000,00 (un milione/00 euro). L'affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi per qualunque

danno arrecato alle persone, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Egli risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, ivi compresi i danni derivanti da incendio, di attrezzature, arredi, apparecchiature, da inquinamento. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante. Tutte le polizze dovranno prevedere le più ampie garanzie, ivi comprese, atti vandalici, eventi atmosferici, incendio, rischio locativo per i fabbricati in uso, ricorso terzi e furto. Ferme restando le proprie responsabilità, che dovessero essere riconosciute anche successivamente al termine di vigenza del contratto, l'affidatario dovrà depositare presso la Stazione Appaltante, al momento della stipula del contratto, e mantenere operative per tutta la durata del medesimo, la polizza assicurativa e, successivamente, le quietanze di rinnovo del premio. Tali contratti assicurativi non potranno essere annullati o variati senza il preventivo benestare della Stazione Appaltante o quanto meno la Stazione Appaltante dovrà essere informata tempestivamente dei motivi dell'eventuale annullamento o mutamento del contratto assicurativo. L'affidatario dovrà prevedere che la compagnia assicuratrice si impegni a comunicare alla Stazione Appaltante il mancato pagamento dei premi di rinnovo, affinché, se necessario, essa possa prendere le opportune decisioni.

Spese a carico dell'affidatario:

Sono a carico dell'affidatario le seguenti spese per:

- Il personale, compreso quello reperibile per ingressi in struttura durante gli orari di chiusura.
- L'alimentazione, la custodia e cura degli animali ospitati.
- Il trasporto di animali presso altre strutture veterinarie.
- I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del canile
- Tutte le utenze per il funzionamento del servizio (luce, acqua, gas, telefono, smaltimento rifiuti e reflui, etc.).
- Fornitura attrezzature e materiale di consumo per il funzionamento della struttura, compresi prodotti di pulizia, disinfezione e disinfestazione.
- La numerazione dei box di ricovero.
- Redazione ed aggiornamento di planimetria del canile con l'individuazione dei singoli box.
- L'apposizione di cartelle identificative del cane all'ingresso di ogni box.
- Trattamenti rodenticidi, disinfezanti e disinfettanti. - La fornitura degli arredi. - Stipulazione convenzioni con le associazioni riconosciute dalla Legge n. 266 del 1991 e iscritte all'apposito registro regionale.
- Informazione, educazione, sensibilizzazione e propaganda zoofila.

- Fornitura e corretto mantenimento del lettore microchip.
- Microchippatura dei cani e contestuale iscrizione all'anagrafe canina per conto della Stazione Appaltante (quando non di competenza della A.S.L). Assistenza veterinaria e cure sanitarie (quando non di competenza della A.S.L.), medicinali, vaccini, presidi sanitari occorrenti.
- Visite sanitarie ed eventuali terapie al momento di ingresso nella struttura.
- Profilassi vaccinali, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni. - Guardiania. - Manutenzione degli spazi verdi.
- Presenza educatori.
- Collaborazione del medico veterinario convenzionato.
- Commissione Etica.
- Stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti.

Qualità ambientale:

Le varie operazioni oggetto dell'affidamento devono essere eseguite nell'osservanza dei seguenti criteri:

- Deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, il benessere, l'incolumità e la sicurezza sia per l'uomo che per gli animali.
- Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, o derivante da rumori ed odori.
- Devono essere salvaguardate, per quanto è possibile, la fauna e la flora ed evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 7 - Registro, tracciabilità e procedure di ingresso. Procedura di ingresso al canile

L'accettazione dei cani nella struttura dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti procedure:

- Ritrovamento e segnalazione da parte dei cittadini di cani randagi o vaganti alla Polizia Locale o agli Uffici della Stazione Appaltante o intervento su disposizione degli Organi di Polizia o della Stazione Appaltante o del Servizio Veterinario A.S.L.
- Accertamento del possesso di microchip tramite la Polizia Locale, la A.S.L. o altro Pubblico Ufficiale incaricato.
- Richiesta di cattura trasmessa dall'Ufficio comunale alla A.S.L.
- Intervento di cattura della A.S.L. per mezzo di ditta convenzionata
- Trasporto a carico della ditta convenzionata con la A.S.L. presso la struttura.

- Espletamento delle verifiche preventive da parte dell'affidatario all'atto dell'ingresso presso la struttura che preveda almeno un'ulteriore verifica sulla presenza del microchip – anagrafe canina ed in tale caso l'immediata identificazione e contestuale comunicazione sia al proprietario che alla Stazione Appaltante.

Il responsabile del canile di cui al precedente art. 6, concluse le verifiche suindicate, procede con Formale accettazione del cane mediante compilazione di dedicato modulo – scheda di accettazione. Assegnazione di numero consecutivo riportato nella scheda di cui al punto precedente e compilazione, entro le 72 ore dall'ingresso, del registro presenze (carico e scarico).

L'affidatario, per mezzo del responsabile del canile, è tenuto a compilare ed aggiornare il registro delle presenze dei cani in canile (carico e scarico). Il registro deve essere:

- In formato elettronico.
- Sempre disponibile e consultabile dalla Stazione Appaltante o dalle associazioni autorizzate a tal scopo da essa in modo da permettere l'espletamento delle attività ludiche e di socializzazione dei soggetti ricoverati, adozioni e amministrazione delle pratiche di adozione.
- Compilato a cura del responsabile del canile entro 72 ore da ogni evento quale ingresso, uscita, trasferimento, morte, adozione, restituzione dell'animale al legittimo proprietario, affido, adozione, trasferimento ad altra struttura, decesso, soppressione eutanasica, sterilizzazione con relativa data, indice di adottabilità (I.D.A.) ecc. In ogni caso l'affidatario avrà la responsabilità di annotare in qualsiasi forma l'ingresso e l'uscita di ogni animale, la relativa provenienza e le modalità di ingresso e il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest'ultimo, altro riferimento conducibile all'animale (descrizione, foto, l'avvenuta sterilizzazione con la relativa data, ecc.). Resta in capo all'affidatario la responsabilità per la verifica dell'avvenuta compilazione delle schede sanitarie, di accettazione nella struttura, affido definitivo o temporaneo e valutative ed indice di adottabilità (I.D.A.) L'affidatario, sulla base delle attività cliniche quali interventi chirurgici, terapie, somministrazione farmaci, sterilizzazioni, vaccini, attestate dai medici veterinari convenzionati, costituirà il registro sanitario dal quale si possa desumere la registrazione delle visite e conseguenti terapie sulle schede individuali degli animali, la certificazione di eutanasia, dei cani affetti da malattia grave ed incurabile e con sofferenza in atto.

Art. 8 - Orari di apertura.

L'affidatario dovrà rispettare un orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore (autunno – inverno) e tre ore (primavera – estate) al giorno, di cui almeno

uno festivo o prefestivo, fatto salvo un giorno di riposo settimanale, ed istituire un apposito sportello al pubblico consentendo di prendere visione e familiarità dei cani suscettibili di adozione. L'affidatario dovrà garantire, per mezzo del proprio personale formato, ai soggetti disponibili ad adottare cani ospitati in canile le corrette informazioni rispetto ai profili comportamentali dei soggetti, indice di adattabilità (I.D.A.) e in grado di redigere un corretto progetto di inserimento in famiglia. Il personale incaricato dovrà essere in grado di corredare corretta mappatura degli adottanti, sovrapporre la stessa alle singole schede dell'animale e indirizzare gli adottanti verso un'adozione responsabile, superando il modello "visto e piaciuto". Sarà cura dell'affidatario dare massima evidenza, anche per mezzo dei social – network, dell'orario di apertura che dovrà essere comunque essere obbligatoriamente esposto, in maniera ben leggibile, all'ingresso della struttura. L'affidatario dovrà altresì rendere pubblico il numero telefonico della struttura e del responsabile reperibile durante gli orari di chiusura al pubblico.

Art. 9 - Personale e norme relative.

L'affidatario ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento di tutti i servizi garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica e formato adeguatamente per il regolare espletamento dell'appalto e di tenere a disposizione copia della documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

L'affidatario si impegna a garantire la presenza di personale operativo nella struttura per 365 giorni anno. In caso di sostituzioni potrà avvalersi di persone delle quali possa attestare la sussistenza di un rapporto di lavoro (lettera incarico per professionisti in possesso di partita I.V.A. e/o voucher nel rispetto dei limiti massimi annui previsti di legge). I servizi dovranno essere garantiti indipendentemente dalle ferie, dalla malattia, infortuni o altro. L'affidatario contestualmente alla stipula del contratto di appalto dovrà presentare alla Stazione Appaltante il D.U.V.R. redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il personale della Stazione Appaltante, competente per materia, ha la facoltà di interloquire con il personale operativo della Ditta Appaltatrice per ottenere chiarimenti in merito al servizio svolto. L'affidatario è responsabile del personale addetto alla struttura, pertanto dovrà avere cura della sua formazione professionale.

Art. 10 - Caratteristiche e gestione della struttura di ricovero.

L'affidatario dovrà avere la disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani avente le caratteristiche previste dalla L.R. n.3/2019 e del Regolamento di attuazione n. 1 del 02/febbraio 2021 ed ubicata entro la Provincia di Napoli per evitare stress degli animali nella fase del

trasporto. La struttura non dovrà aver subito, nel triennio precedente provvedimenti di chiusura da parte delle Autorità competenti.

L'affidatario dovrà essere in possesso e mantenere per tutta la durata dell'appalto di specifica struttura appositamente autorizzata da parte servizio di igiene pubblica e del servizio di igiene degli allevamenti della A.S.L. territorialmente competente, costituita in modo tale da garantire le seguenti prestazioni:

Ambulatorio con attrezzature e materiali occorrenti per operazioni anagrafiche, prelievi, accertamenti, terapie. - Ricoveri chiusi con possibilità di riscaldamento per la convalescenza postoperatoria o per malattia. - Pronto soccorso e prime cure degli animali feriti. - Reparto di isolamento per gli infettivi, fisicamente separato e distanziato dai box di ricovero ordinario, e utilizzato esclusivamente a tale scopo. - Reparto per trattamento contro echinococcosi.

Canile rifugio - Ricovero permanente dei cani provenienti dal canile sanitario fino alla loro adozione. - Ambulatorio veterinario per visite e piccoli interventi medici o chirurgici di routine di cui al successivo art. 14. - Spazi aperti verdi, dotati di adeguato arredo arboreo, finalizzati alla movimentazione ricreativa dei cani ricoverati ed adeguati per superfici e disposizione a consentire il regolare moto di tutti i cani. In ogni caso la struttura dovrà adempiere alle disposizioni operative per l'adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all'applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali ed essere: - Localizzata fuori dal centro abitato ed adeguatamente insonorizzata in modo da garantire l'isolamento acustico che tuteli le abitazioni. - Almeno un ufficio per la gestione delle pratiche amministrative, dotato di personal computer, connessione internet, stampante, copiatrice e posta elettronica certificata. - Almeno un reparto di isolamento con box dedicato per gli animali morsicatori sottoposti a sequestro o per animali con sospetto di malattia infettiva. - Costante presenza di personale qualificato, capace di supportare il medico veterinario nell'assistenza sanitaria dei cani ricoverati. Pulizia e disinfezione ordinaria e straordinaria L'affidatario dovrà garantire l'igiene e la pulizia per l'intera struttura, avendo cura di operare la disinfezione e disinfezione dei locali e delle aree ed attrezzature destinate al ricovero di cani. Tali operazioni dovranno essere svolte nel rispetto di quanto riportato nel protocollo sanitario della struttura, redatto dal Dirigente sanitario e vidimato per approvazione dalla A.S.L. La pulizia ordinaria dei ricoveri e degli spazi comuni dovrà avvenire con frequenza almeno giornaliera, fatto salvo un giorno di riposo settimanale, purché sia garantita la pulizia del canile nei giorni e negli orari di accesso al pubblico. La pulizia straordinaria e la disinfezione devono avvenire con frequenza almeno mensile. Per quanto riguarda i cuccioli dovranno essere previste particolari attenzioni nella cura e alimentazione, nella sanitizzazione dei locali nonché, qualora le condizioni climatiche lo rendessero necessario, anche nel ricovero

in locali che garantiscano il massimo benessere animale. Box di mantenimento: I box di mantenimento dei cani dovranno rispettare le norme vigenti. Dovranno essere garantiti uno spazio minimo, protetto dagli agenti atmosferici, sufficiente alla permanenza dei cani e dotato dei dovuti sistemi per l'erogazione dell'acqua, l'alimentazione e lo scarico delle deiezioni degli animali ospitati. Gli spazi destinati agli animali devono essere: Box per la custodia stabile - Pari a 4 m² in caso di cani sino a 6 Kg. - Pari 5,4 mq in caso di cani da 6 Kg a 10 Kg. - Pari 7 mq in caso di cani da 10 Kg a 20 Kg. - Pari 8 mq in caso di cani oltre i 20 Kg. Box per la custodia temporanea - Pari a 0,75 mq ed H. min. 60 cm, in caso di cani sino a 30 cm. - Pari a 1 mq ed H. min. 80 cm, in caso di cani sino a 40 cm. - Pari a 1,75 mq ed H. min. 140 cm, in caso di cani sino a 70 cm. I box dovranno essere mantenuti dall'affidatario in condizioni igienico – sanitarie ottimali rimuovendo le deiezioni solide e liquide con frequenza di almeno una volta al giorno.

Art. 11- Smaltimento delle carcasse.

In caso di decesso, previa annotazione da parte del responsabile del canile sul registro di carico e scarico con le modalità indicate nel precedente art. 7, sarà cura del competente Servizio Veterinario, qualora necessario, avviare gli accertamenti necessari al fine di stabilire la causa della morte. Per ogni animale deceduto dovrà essere richiesto ed acquisito da parte dell'affidatario, regolare certificato di decesso redatto dalla parte del responsabile sanitario della struttura di cui all'art. 6. Gli animali deceduti dovranno essere trasportati, previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente. Lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti deve avvenire mediante incenerimento, in modo tale da garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, o derivante da rumori ed odori. Ai sensi dell'art. 185 di cui al D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii. le carcasse degli animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del citato decreto in quanto regolati da precise disposizioni normative. Riconosciuta l'eccessiva onerosità tale per cui non risulta economicamente fattibile prescrivere il possesso di specifico impianto di incenerimento presso la struttura oggetto dell'affidamento, lo smaltimento deve avvenire per mezzo di apposita ditta autorizzata. Le spese derivanti dal trasporto e incenerimento delle carcasse restano a carico dell'affidatario che saranno corrisposti esclusivamente dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuto smaltimento nel rispetto del regolamento di cui sopra e certificazione quietanzata delle spese sostenute. Nelle more dell'espletamento delle procedure di smaltimento l'affidatario dovrà disporre di apposita

cella frigorifera di dimensioni adeguate tale da garantire la conservazione delle carcasse nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei luoghi ed entro 10 giorni dall'avvio del servizio deve sottoscrivere e mantenere per tutta la durata del contratto, apposita convenzione per lo smaltimento. Copia della convenzione dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante, così come ognqualvolta intervenga una sua modifica.

Art. 12 - Eutanasia.

Fatti salvi i casi particolari, nell'ambito dell'esecuzione del presente affidamento l'eutanasia non è accettata quale metodo di controllo della popolazione canina. Il significato dell'eutanasia è quindi quello di un atto medico, utilizzato come estrema risorsa in assenza di altre soluzioni a gravi problemi medici o di sicurezza. Il Servizio Veterinario competente, nel caso di animali affetti da malattia grave ed incurabile con sofferenza in atto, può disporre la soppressione dell'individuo, previa anestesia generale e certificazione di eutanasia. Qualora si reputi necessario, nel caso di individui che per caratteristiche comportamentali, nonostante adeguati percorsi rieducativi e di socializzazione siano giudicati pericolosi, il gestore può proporre la soppressione dell'individuo al competente Servizio Veterinario che, dopo i dovuti accertamenti, consultato il Dirigente Sanitario e eventuale Medico veterinario Comportamentali sta esterno alla struttura, potrà autorizzare la soppressione. Analogamente ai casi di decesso di cui al precedente art. 11, tutte le soppressioni verranno, a cura del veterinario convenzionato, documentate sulla scheda individuale ed annotate sul registro di carico e scarico di cui all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e corredate di rispettivo certificato sanitario attestante cause del decesso e modalità di applicazione del protocollo di eutanasia.

Art. 13 – Ambulatorio.

L'ambulatorio, sia per il canile rifugio, deve possedere le seguenti caratteristiche in termini di strutture e attrezzature:

Strutture: presenza di bagno per il personale con antibagno e spogliatoio. - Pavimento e pareti lavabili e disinfezionabili fino a 150 cm di altezza. - Impianto elettrico autorizzato secondo normativa vigente. - Lavandino con acqua calda e fredda, rubinetto azionabile senza toccarlo con le mani. - Lavandino in acciaio inox per lavaggio cani (canile sanitario).

Attrezzature: tavolo visita in acciaio inox. - Armadio – vetrina chiudibile a chiave per i farmaci. - Tavolo servente con set minimo da visita (porta cotone, pinze mosquito, sonda, ecc.). - Scrivania e armadio. - Otoscopio e pinze Hartmann. - Lettore microchip. - Materiali monouso. - Disinfettanti, garze, carta per mani, cotone, guanti non sterili, guanti sterili, mascherine. - Farmaci e altri presidi, secondo indicazioni del responsabile sanitario.

Art. 14 - Governo, custodia, educazione, socializzazione e benessere degli animali.

L'affidatario deve mantenere e custodire i cani nel rispetto delle buone norme di governo, la cui ottemperanza è vigilata dal Servizio Veterinario A.S.L. territorialmente competente. Avrà priorità assoluta il fine di mantenere una adeguata socializzazione degli animali con l'uomo e tra di loro attraverso corretti abbinamenti degli stessi nei box, prevedendo un servizio di rieducazione di cani che presentano comportamenti imputabili a depravazione e/o non corretta socializzazione, primaria e secondaria, aggressivi, autolesionisti, traumatizzati, provenienti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono. L'affidatario nell'esecuzione delle operazioni di governo e custodia degli animali deve comprendere tutte le azioni atte a garantire oltre al mantenimento di alti requisiti di benessere animale anche una corretta e sana permanenza degli stessi, la riduzione degli indici di stress legati alla struttura ed un corretto supporto sanitario e psicologico. Nello specifico dovrà essere prevista: - Distribuzione quotidiana dell'alimento con cadenza bi-giornaliera (due volte al giorno) e di eventuali trattamenti sanitari laddove prescritti. - Pulizia dei box con riferimento al precedente art. 11. - Sgambamento quotidiano dei cani secondo un piano di lavoro interno preventivamente dichiarato che tenga conto della compatibilità degli individui al fine di evitare situazioni di pericolo tra i cani e il personale addetto. La stessa attività dovrà garantire il rispetto del benessere dei cani accolti in contemporanea all'interno dei box. La sgambatura dovrà avvenire in aree appositamente individuate, preferibilmente dotate di verde e zone d'ombra, con riparo dagli agenti atmosferici e con la possibilità lasciare più cani in libertà qualora non vi siano tra loro soggetti incompatibili. In alternativa, qualora vi siano cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere, la sgambatura dovrà avvenire individualmente o con l'uso di guinzaglio o, se necessario, mediante l'impiego di museruola onde evitare situazioni di pericolo. - Verifica quotidiana dello stato di tutti gli animali al fine di identificare quelli da sottoporre a controllo comportamentale e clinico. - Lavaggio, tosatura, trattamenti antiparassitari e/o medicali. L'affidatario, per mezzo dei propri operatori, deve svolgere e registrare giornalmente una regolare attività di controllo su eventuali anomalie al fine di rendere tracciabili tutte le attività e gli interventi effettuati a garanzia del benessere animali. In particolare le attività di custodia, governo e mantenimento degli animali ospitati, dovranno verificare costantemente che gli stessi, oltre a disporre di idonea idratazione, non sviluppino comportamenti e/o stereotipie dovute ad eccessivo stress, garantendo una corretta somministrazione del cibo e verificando che tutti i cani ospiti consumino la propria razione. Nel caso in cui i cani siano ospitati in box multipli, dovranno garantire delle corrette procedure volte ad evitare eventuali conflitti legati alla presenza della risorsa cibo, che impediscono oltre la regolare alimentazione anche una

corretta qualità di vita dei singoli. Attività di educazione, rieducazione e socializzazione L'affidatario dovrà svolgere specifiche attività educative da erogare ai cani accolti al fine di ridurre gli indici di stress prodotti dall'accoglienza in canile. In particolare si dovrà garantire la convenzione con almeno un educatore/istruttore o il supporto di un medico veterinario comportamentista per almeno 4 ore a settimana e realizzare apposita area attrezzata per i percorsi educativi e rieducativi, indispensabili per la realizzazione dell'indice di adattabilità dei singoli e per garantire un'adozione responsabile. L'affidatario dovrà, altresì, promuovere delle opere di informazione sensibilizzazione di cui al successivo art. 15, azioni finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi/adozioni su base medio annua.

Art. 15 - Attività di promozione e sensibilizzazione.

L'attività di formazione e informazione è determinante nella promozione di comportamenti appropriati, a medio e lungo termine, costituisce una delle attività più utili ed efficaci nella prevenzione del randagismo. La lotta al randagismo necessita pertanto di attività formative differenziate nei confronti di diversi destinatari. In particolare l'affidatario dovrà garantire la comunicazione a mezzo realizzazione di sito internet, di tutte le iniziative volte alla divulgazione e alla maggiore visibilità dei cani ospiti oltre che campagne educative per i cittadini

Art. 16 - Trasferimenti, restituzione, affidamento a terzi.

Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati a cura del responsabile del canile nel registro di cui al precedente art 7, vidimato dalla competente A.S.L. Lo stesso dovrà accadere per quanto riguarda la restituzione al legittimo proprietario e l'affidamento a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero. In quest'ultimo caso l'affidatario nulla avrà a pretendere dalla Stazione Appaltante. È fatto obbligo all'affidatario di accertare la destinazione degli animali dati in affidamento. Qualora la destinazione sia fuori dal territorio regionale, l'affidatario deve garantire il rispetto di quanto previsto dalle linee guida Ministeriali e la corretta compilazione della modulistica di riferimento. Per i cani che dovessero essere affidati al di fuori territorio Nazionale, dovrà essere inoltre garantito il rispetto dei Regolamenti Comunitari per la movimentazione degli animali d'affezione all'interno dei paesi membri e/o presso paesi terzi. L'affidatario avrà l'obbligo di verificare preventivamente che l'adozione sia affidata esclusivamente a soggetti in possesso della maggiore età, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgano sperimentazione su animali o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione, che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le tipologie di cani

che rientrano nella casistica di cani impegnativi e/o per cani che abbiano seguito percorsi rieducativi per problematiche di aggressività rilevate. L'adozione dell'animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente ed alla Stazione Appaltante.

Art. 17 - Subappalto.

È vietato il subappalto totale o parziale non autorizzato del servizio previsto nel presente appalto.

Tale condizione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla Stazione Appaltante.

Art. 18 - Vigilanza, controlli e verifiche.

I servizi previsti dal presente affidamento sono sottoposti a verifica, vigilanza e controllo sull'esecuzione da parte della Stazione Appaltante per mezzo del proprio personale. La vigilanza sull'adeguatezza delle strutture, gestione sanitaria e controllo sull'autorizzazione della struttura spetta al competente servizio veterinario A.S.L. La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'affidatario a mezzo dei propri uffici. Dagli uffici stessi l'affidatario dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che la Stazione Appaltante potrà emanare nei confronti dei servizi oggetto di appalto. Prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, verrà indicato dalla Stazione Appaltante, ove diverso dal Responsabile del Servizio, un Direttore per l'esecuzione del contratto al quale competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l'attività dell'affidatario e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto. Sarà cura dell'affidatario fornire tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti di cui al successivo art. 21. L'affidatario, entro il 30 di ogni mese e con riferimento al mese precedente, deve trasmettere alla Stazione Appaltante la relazione mensile di cui al precedente art. 5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sull'esecuzione del servizio oltre a quelli indicati nell'art. 5, pertanto l'affidatario dichiara sin d'ora di porre la Stazione Appaltante in condizione di effettuare tali controlli con spirito di leale e reciproca fiducia, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l'opera dei soggetti delegati alle verifiche

Art. 19 - Inadempienze e penalità contrattuali.

La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi di manutenzione gestiti dall'affidatario a mezzo dei propri uffici. Da questi ultimo l'affidatario dipenderà per tutte le disposizioni che la Stazione Appaltante intenderà impartire e qualora gli stessi riscontrino delle inadempienze o attività in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto,

procederanno con la proposta di applicazione di penalità. L'affidatario non potrà in nessun caso sospendere o ritardare la fornitura, con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. Per le infrazioni agli obblighi contrattuali, compresa la non effettuazione delle comunicazioni prescritte, anche su fondati reclami dell'utenza, saranno erogate penalità in misura variabile ed in relazione alla gravità delle infrazioni stesse, così diversificate: Descrizione del servizio Importo [€]

- Mancato aggiornamento e/o compilazione registro di carico e scarico. € 50/die 2 Mancata attestazione della proprietà del cane reso o adottato. € 50/die
- Mancata detenzione e/o disponibilità dei registri del canile. € 50/cad 4 Mancata trasmissione della relazione e rapporti mensili. € 100/die
- Mancata stipula della convenzione per lo smaltimento delle carcasse. € 50/die 6 Mancata assunzione o perdita dell'assicurazione. € 100/die
- Mancata pulizia ordinaria e straordinaria. € 100/die
- Mancata disponibilità di un educatore – istruttore o medico comportamentista. € 100/die

Le inadempienze degli obblighi contrattuali saranno applicate con determinazione del Responsabile competente. A tal fine l'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza per iscritto, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), che sarà inoltrata all'affidatario entro il termine di 3 (tre) giorni dall'avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso. Alla contestazione dell'inadempienza, l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 2 (due) giorni dal suo ricevimento. Le eventuali memorie giustificative o difensive della Ditta Appaltatrice dovranno essere necessariamente esaustive e saranno sottoposte alla verifica della Stazione Appaltante che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate. Si specifica che non si procederà in nessun caso all'applicazione di alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate e accertate. L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'affidatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'affidatario rimane comunque in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto. In particolare la Stazione Appaltante e potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato, oltre tale importo, si procederà con la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 22 e l'esecuzione in danno, ferme restando le responsabilità civili e penali dell'affidatario. All'affidatario inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In ogni caso la Stazione

Appaltante si impegna con spirito di leale e reciproca fiducia, a rimuovere ogni ostacolo che intralci la fornitura da parte dell'affidatario.

Art. 20 - Risoluzione del contratto.

Il contratto si intende automaticamente risolto prima del termine previsto nei seguenti casi: - Non veridicità delle dichiarazione fornite. - Mancata costituzione delle garanzie. - Mancata ed ingiustificata prestazione del servizio, forniture o parti di esse, alla data stabilita nel contratto. - Sospensione anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore. - Cessione parziale o totale del contratto o presenza di subappalto non autorizzato. - Applicazioni di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato. - Dichiarazione di fallimento dell'affidatario e negli altri casi espressamente previsti dalla legge come causa di risoluzione. - Nel caso in cui l'affidatario violi le prescrizioni dell'appalto in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici se autorizzato e previsto. - Perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività. - Nel caso fossero accertate violazioni ambientali . - In caso di mancata redazione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.) ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, nonché violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto. - Nel caso in cui l'affidatario violi le prescrizioni dell'appalto in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici nei casi previsti. - Quando in presenza di eventuale associazione temporanea di impresa, talune delle condizioni sopra descritte coinvolge anche una sola delle imprese associate.

Perdita dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n° 936 e della Legge 19.03.1990 n° 55, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. - Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati la Stazione Appaltante notifica all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della notifica.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante con cadenza mensile previa positiva verifica della regolarità esecutiva da parte del responsabile del procedimento così come indicato nel precedente art. 5. L'affidatario, dovrà trasmettere la propria fattura esclusivamente in modalità elettronica, con il formato di cui al D.M. 55 del 2013, recante firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato. Le fatture dovranno

riportare obbligatoriamente il seguente codice identificativo relativo all'ufficio che ha ordinato la fornitura: FY89I3 Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice del Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, occorre altresì indicare nella fattura i dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il C.I.G. "Codice Identificativo Gare". Si specifica che in assenza di tali codici la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche (art. 25 comma 3, D.L. n.66 del 24 aprile 2014). Infine, nel campo "Altra informazione" si ritiene necessario che vengano indicate informazioni dettagliate sulla fornitura e del settore ordinante, al fine di permettere all'Ufficio l'immediata individuazione dell'ordine di fornitura e la corretta registrazione della fattura. La fattura elettronica (F.E.) dovrà essere intestata a: Comune di Bacoli, Via Lungolago 8, 80070 – Bacoli (NA) – C.F. 80100100637– P. I.V.A 05460810632. Si specifica che la fattura prestata nelle modalità difformi da quelle descritte, sarà scartata, respinta e restituita al mittente. I pagamenti saranno, in ogni caso, effettuati su presentazione di regolare fattura ai fini fiscali, dell'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e subordinatamente alla verifica. Tracciabilità dei flussi Pena la risoluzione contrattuale, l'affidatario dovrà assolvere obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura in oggetto. In particolare tutti i movimenti finanziari inerenti la presente fornitura affidata dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tal fine l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione. Appaltante del conto corrente o dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa in oggetto e al nominativo dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto dovranno essere registrati su tale conto ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.), il numero della Determinazione di affidamento e l'oggetto del servizio con la descrizione delle prestazioni rese.

Art. 22 - Controversie.

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Napoli.

Art. 23 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

È fatto obbligo all'affidatario di osservare e di far osservare, costantemente, dai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanando dalle competenti autorità, che

abbiano comunque attinenza con i servizi da essa assunti. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto le parti fanno riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riguardo a quelle riguardanti l'igiene ambientale ed il benessere animale.

Art. 24 - Norme di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. In ogni caso il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dalle seguenti norme: Comunitarie - Regolamento dei Polizia Sanitaria n. 2003/998/CE. Nazionali - Legge 14.08.91 n. 281 e Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità di attuazione. - Linee guida del Ministero emesse in data 24.01.2013. - Legge n. 266 del 1991. Legge quadro sul volontariato. - d.P.R. n. 320 del 1954. Regolamento di Polizia Veterinaria. - D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. - Decreto interministeriale 13.04.2011 in attuazione dell'art. 3 del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81. - D.L.vo n. 152 del 2006. Norme in materia ambientale. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. -D.L.vo n. 165 del 2001. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. - D.L.vo n. 81 del 2006. Norme sulla fiscalità d'impresa. - D.L.vo n. 267 del 2000. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. - D.L.vo n. 460 del 1997. Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. - D.M. 23.06.2004. Norme sulle società cooperative. - D.M. 23.03.2007. Norme sulla prevenzione e contrasto degli illeciti penali commessi nei confronti di animali. - D.P.C.M. 28.02.2003. Norme sul benessere degli animali da compagnia e pet – therapy. - Legge n. 189 del 2004. Norme sul divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Norme sull'obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso

Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008. Norme sull'identificazione e registrazione della popolazione canina. - Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata dall'O.M. 19.03.2009. Norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. - Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009. Norme sulla tutela ed

incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. - d.P.R. 31.03.1979. Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali. -D. Lgs n. 36/2023Legge Regionale n.3/2019, Regolamento Regionale n. 1 / 2021.